



Verifiche di sicurezza dei luoghi di lavoro: dalla forma alla sostanza

Casi particolari nell'ambito delle verifiche ex art. 71 c.11 D.Lgs.81/08

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 11 aprile 2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Al. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Focus Apparecchi a pressione

Art. 6

Restano ferme le disposizioni previste dai decreti:

- a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante «Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³» ;
- b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante «Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³»;

Art. 6

Restano ferme le disposizioni previste dai decreti:

- c) Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la «Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche»;
- d) Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93».

Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento

a) Attrezzature a pressione:

1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d'acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata ⁽¹⁾
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW ⁽²⁾
6. Forni per le industrie chimiche e affini

b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

Verifica delle attrezzature del gruppo GVR

Periodicità delle verifiche

Per le attrezzature/insiemi a pressione, le periodicità sono, regolamentate secondo lo schema riportato nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329.

Verifica delle attrezzature del gruppo GVR

Periodicità delle verifiche

Per le attrezzature/insiemi, per verifiche periodiche si intendono:

- a) La «prima delle verifiche periodiche»:
- b) Le «verifiche periodiche successive»:
 - b1) di funzionamento;
 - b2) interna;
 - b3) di integrità (decennali).

Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati

<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 Recipienti insieme classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua</p>	<p>Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.</p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV</p>	<p>Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale</p>

<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.</p>	<p>Verifica di funzionamento: biennale Visita interna biennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs.93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350°C</p>	<p>Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350°C</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW</p>	<p>Verifica quinquennale</p>

La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.

Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall'ISPESL o dall'INAIL **all'atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature;**

per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo. ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto, in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l'insieme stesso come unità indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell'insieme.

Constatazione della rispondenza:

- ✓ delle condizioni di installazione,
- ✓ di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329.
- ✓ **Controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l'uso del fabbricante.**

La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:

- ✓ esame documentale,
- ✓ controllo della funzionalità
dei dispositivi di protezione,
- ✓ controllo dei parametri
operativi.

Per gli insiemi verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l'insieme.

Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo dell'insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione di conformità dell'insieme stesso.

Si dovrà procedere a redigere una relazione complessiva sulla certificazione e protezione dell'insieme e sul **rispetto delle istruzioni per l'uso**, da inserire nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, comma I del presente decreto.

Nel caso di insieme immatricolato come un'unica unità indivisibile considerando tutte le attrezzature dell'insieme come «membrature» che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente la periodicità di controllo previste dalla categoria dell'insieme verrà redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell'insieme.

Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell'insieme, occorre evidenziare per le attrezzature componenti l'insieme:

- quelle marchate CE;
- quelle non marchate CE ed omologate ISPESL;
- quelle non marchate CE e garantite dalla marcatura CE dell'insieme.

Le verifiche periodiche successive

La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:

- a) esame documentale:
- b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione:
- c) controllo dei parametri operativi.

I controlli di cui alla lettera a)

vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche.

I controlli di cui alla lettera b)

possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio.

In particolare per le valvole di sicurezza il controllo può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all'attrezzatura a pressione a cui sono asservite.

I controlli di cui alla lettera c) sono finalizzati all'accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni alle persone.

L'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita, qualora non **in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso**, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell'**INAIL** o delle **ASL** ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo.







Per gli apparecchi a pressione non è previsto un limite di tempo alla vita in esercizio, pertanto, l'uso corretto (nei limiti di quanto previsto in sede di progetto) e l'esecuzione delle verifiche periodiche, sono elementi determinanti per il funzionamento in sicurezza. Nel Libretto Matricolare e nei Verbali di Verifica Periodica è riportata la storia dell'apparecchio dalla sua "nascita" sino alla situazione attuale, soprattutto alla luce delle eventuali diverse installazioni, delle differenti utilizzazioni, delle riparazioni o di altri interventi tecnici.

E', infatti, ormai accertato che condizioni di utilizzo molto gravose o non corrette, costituiscano fattori di rischio rilevanti, tali da provocare incidenti gravi ed, in alcuni casi, anche in apparecchi contenenti fluidi non pericolosi o con energia potenziale non elevata. Viceversa un apparecchio con pressione di bollo elevata e/o contenente fluidi anche infiammabili o corrosivi, esercito in modo corretto e verificato periodicamente, può presentare condizioni di rischio accettabili.

Gli ispettori degli organismi dovrebbero anche:

- 1) sensibilizzare**
- 2) incentivare il miglioramento**
- 3) incoraggiare comportamenti virtuosi da parte di tutti**